

Comune di :

R E D A V A L L E
(Pavia)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI

COMUNALI

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 04.06.2007

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE ..	
ART. 4 - TARIFFE	
ART. 5 - CATEGORIE SPACIALI	
ART. 6- TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI	
<i>A - TIPOLOGIA</i>	
<i>B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI</i>	
ART. 7- FUNZIONARIO RESPONSABILE	
ART. 8 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	

TITOLO II - AFFISSIONI.....

ART. 9 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 10 - SOGGETTO PASSIVO	
ART. 11 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 12 - RIDUZIONE DEL DIRITTO	
ART. 13 - ESENZIONI DEL DIRITTO	
ART. 14 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 15 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE	
ART. 16 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO	

TITOLO III - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.....

ART. 17 - SANZIONI TRIBUTARIE.....	
ART. 18 - INTERESSI.....	
ART. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	
ART. 20 - DIRITTO D'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE	
ART. 21 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.....	
ART. 22 - DIRITTO DI INTERPELLO.....	
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune appartiene alla V° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2006 di n. **1.050** abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.¹

Art. 5 – CATEGORIA SPECIALE

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle pubbliche affissioni, non si prevedono categorie speciali sul territorio comunale.

Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da destinare alle pubbliche affissioni, dovranno essere definiti come segue:

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, saranno definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, che sarà adottato successivamente, con apposita deliberazione.

¹ Art. 10, comma 1, lett. a) Legge 28.12.2001, n. 448

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Impianti destinati alle pubbliche affissioni.

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2006 era costituita da n. 1.050 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. **24**, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita con le modalità previste nel PGI.

Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.
3. Il Concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto.

Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Nel caso in cui il Comune stabilisse di non gestire direttamente il tributo può avvalersi di soggetti terzi, secondo le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO II - AFFISSIONI

Art. 9 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 10 – SOGGETTO PASSIVO

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 11 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è dovuto:
 - a) per i primi 10 giorni
 - b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Tutte le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 12 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 13;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 13 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 14 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il Servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ovvero il Concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 15 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

Art. 16 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente :

- Rettifica e accertamento d'ufficio

- a) Il Comune, ovvero il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al

contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

b) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

c) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

-Rimborsi

a) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, ovvero il Concessionario nel caso di gestione in concessione, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

TITOLO III - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 17 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 26 a € 52.
2. Le sanzioni sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 18 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura prevista dalla legge, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità¹. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1.549,38² con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

¹ si intende pubblicità anche quella effettuata su plance per le affissioni

² importi così determinati dall'art. 145, comma 57, lett. c) Legge 23.12.2000, n. 388

3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4 I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.vo 507/1993.

ART. 20 - Diritto d'informazione del contribuente

1. Il testo del presente Regolamento e di ogni sua modifica o integrazione deve essere pubblicato nelle forme previste dalla legge.

2. Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l'ufficio Tributi del Comune.

ART. 21 - Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali (accertamento, liquidazione, rettifica, ecc) emanati dal Comune di Redavalle o da un suo Concessionario (ai sensi del D. Lgs. 466/97 art. 53 e D.M. 289/2000) formalmente incaricato devono indicare:

- L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- Il Funzionario responsabile del Tributo al quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela o il Concessionario in caso di gestione in concessione;
- Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 22 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine 120 giorni.

2. Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l'amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all'identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all'interessato.

ART. 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare n. del

2. Dalla stessa data cessano gli effetti di qualsiasi eventuale precedente regolamento in materia.